

Terzo contratto e strumenti di tutela dell'imprenditore debole.

I. Attività di ricerca.

L'attività di ricerca dell'assegnista ha riguardato diversi aspetti concernenti, in generale, l'ambito dei rapporti contrattuali tra imprenditori dotati di differente potere contrattuale, anche al fine di verificare se, attualmente, sia possibile ricostruire, tramite un procedimento di astrazione per principi, la categoria normativa del «Terzo contratto», in virtù della quale le singole disposizioni relative a particolari fattispecie potrebbero venire applicate a favore di tutti gli imprenditori, alla stregua di norme generali, andando a colmare le lacune di tutela esistenti.

Per prima cosa, l'assegnista ha soffermato la propria attenzione su quelle discipline che, tradizionalmente, vengono richiamate tra gli interventi a protezione del contraente debole imprenditore – quali la legge n. 192/98 in materia di «Subfornitura nelle attività produttive»; la legge n. 129/04 in materia di «Affiliazione commerciale»; la disciplina del contratto di agenzia di cui agli artt. 1741 c.c. e ss. e, infine, il d.lgs. n. 231/02 attuativo della direttiva comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - al fine di individuare quali siano le ragioni che determinano la condizione di «debolezza» contrattuale di una parte rispetto all'altra e per verificare quali strumenti di tutela vengano predisposti a tutela dell'imprenditore debole.

Tale indagine ha consentito di individuare una serie di «linee di tendenza» che accomunano le richiamate discipline: 1) il neoformalismo - anche in tali contrattazioni, tradizionalmente caratterizzate da scarso formalismo, si assiste, infatti, al «proliferare» di disposizioni che impongono non solo che il contratto debba, a pena di nullità, rivestire la forma scritta *ad substantiam*, ma anche che debba avere un contenuto minimo (si pensi all'art. 2, l. n. 192/98 e all'art. 3, l. n. 129/04), in modo da mettere l'imprenditore in condizione di esattamente apprezzare i diritti e i doveri che gli deriveranno dal contratto.

Non solo, in alcuni casi, si pensi alla disciplina dell'affiliazione commerciale, il legislatore è intervenuto per predisporre, addirittura, degli incisivi obblighi informativi nella fase precontrattuale, funzionali a garantire al contraente debole di poter scegliere consapevolmente se contrarre.

2) In secondo luogo, si rinvengono, ormai, diverse disposizioni che introducono forme di controllo del contenuto del contratto (si pensi all'art. 6 e all'art. 9, l. n. 198/92 e all'art. 7 del d.lgs n. 231/02), volte a «prevenire» e sanzionare la predisposizione di regolamenti contrattuali eccessivamente squilibrate a sfavore dell'imprenditore debole.

In tal senso, l'aspetto di maggiore interesse risulta che il legislatore, diversamente da quanto previsto nel caso dei contratti dei consumatori, ha deciso di consentire un controllo non solo in relazione al c.d. equilibrio normativo del contratto, ma anche in relazione al c.d. equilibrio economico, garantendo, così, all'imprenditore debole una tutela, per certi versi, più incisiva di quella fornita al consumatore.

3) Infine, si assiste al frequente ricorso alle cc.dd. nullità di protezione, ovvero nullità che, rispetto allo schema tradizionale, previsto dal codice civile dagli artt. 1421 e ss., si distinguono per essere necessariamente «parziali», limitandosi a travolgere alcune clausole e non l'intero contratto e per la legittimazione relativa (si pensi agli artt. 3, 6 e 9, l. n. 192/98, oppure all'art. 7, d.lgs n. 231/02).

Nonostante ciò, l'assegnista esclude che la sussistenza di tali linee di tendenza possa essere utilizzato come un argomento a favore della possibilità di ricostruire una categoria normativa - il «Terzo contratto» - ascrivibile ai rapporti contrattuali tra imprenditori dotati di differente potere contrattuale, dal momento che il neoformalismo, la previsione di forme di controllo del contenuto del contratto e il frequente ricorso alle cc.dd. nullità di protezione non caratterizzano soltanto l'ambito dei rapporti contrattuali tra imprenditori, ma, più in generale, l'intero diritto dei contratti.

Una volta pervenuta alla conclusione che non sia, a oggi, possibile ricostruire la categoria normativa del «Terzo contratto» l'assegnista si è interrogata sulla possibilità di rinvenire altre strade al fine di colmare le lacune di tutela, garantendo una maggiore protezione al contraente debole imprenditore.

La ricerca dovrà, pertanto, proseguire in questa direzione, andando a verificare se sia possibile ricorrere all'interpretazione analogica di alcune disposizioni che dettano strumenti di protezione particolarmente incisivi a favore di singoli imprenditori deboli, anche a favore di altri imprenditori deboli.

Soluzione questa che parrebbe astrattamente particolarmente interessante tenuto conto che il legislatore di fronte a situazioni non così dissimili (si pensi alla fattispecie della subfornitura e a quella del franchising) ha previsto tecniche di tutela completamente differenti, ma complementari.

II. Pubblicazioni.

Nel corso dell'anno 2011 l'assegnista ha svolto le seguenti pubblicazioni:

1) M.M. PARINI, *Abuso di dipendenza economica: predisposizione di clausole inique o discriminatorie e potere «integrativo» del giudice*, in *Vita notarile*, 2, 2011;

2) M.M. PARINI, *Franchising e obblighi di disclosure*, in corso di pubblicazione sugli Atti del Convegno «Contratti tra imprese e tutela dell'imprenditore debole», organizzato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona il 16 e 17 settembre 2011.

III. Interventi a convegni.

L'assegnista ha svolto un intervento programmato dal titolo «*Franchising e obblighi di disclosure*» nel corso del convegno «Contratti tra imprese e tutela dell'imprenditore debole», organizzato presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona il 16 e 17 settembre 2011.

